Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:
□ Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
☑ Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
☐ Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
(Barrare la casella di interesse)
II/La Sottoscritto/a ALESSIO ALBERTONI (Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)
II/La Sottoscritto/a
in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione
(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)
PRESENTA
ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al
☐ Piano/Programma, sotto indicato
☑Progetto, sotto indicato
(Barrare la casella di interesse)
ID: 10571 Progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento nel territorio comunale di Piombino e Campiglia Marittima (LI), di potenza nominale 57,6 MW.
(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica d Assoggettabilità a VIA e obbligatoriamente il codice identificativo ID: xxxx del procedimento)
N.B.: eventuali file allegati al presente modulo devono essere unicamente in formato PDF e NON dovranno esse compressi (es. ZIP, RAR) e NON dovranno superare la dimerisione di 30 MB. Diversamente NON potrani essere pubblicati.
OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI
(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):
☑Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali) ☑Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
MAspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
☑Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali) ☑ Altro (specificare)

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):
☑Atmosfera
☑Ambiente idrico
☑Suolo e sottosuolo
☑Rumore, vibrazioni, radiazioni
☑Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
☑Salute pubblica
☑Beni culturali e paesaggio
☑Monitoraggio ambientale
Altro (specificare)

TESTO DELL' OSSERVAZIONE

La prima osservazione che intendo fare è circa le tempistiche di presentazione della documentazione che appaiono artificiose e tese a creare il massimo del disagio possibile facendo cadere detto periodo fra il 4 dicembre ed il 4 gennaio e limitando al massimo ponderabile i giorni lavorativi per contattare professionisti, tecnici o chiunque altro, mi riservo, pertanto, ove necessario, di rilevare eventuali anomalie successivamente (anche in eventuale sede giurisdizionale).

Nel "PROGETTO DEFINITIVO – SIA" viene indicata la precisa posizione degli "aerogeneratori" e si indica la distanza dagli abitati più vicini (vedasi Figura 1); tali dati appaiono vaghi e manchevoli in quanto,

Rispetto all'aerogeneratore più prossimo, gli abitati più vicini distano:

- San Vincenzo (LI)

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

2,6 km a nord;

- Suvereto (LI)

2,8 km a nord-est

- Follonica (GR)

8 km ad est;

- Rio (LI)

18 km a sud-ovest

La distanza dalla costa tirrenica è di circa 3 km in direzione sud.

Figura 1

attenendoci a quanto sentenziato dal TAR Marche (Sez. I n. 259 del 15 aprile 2016) in merito ad "Urbanistica: Differenza tra centro abitato e nucleo abitato":

"In mancanza di una definizione legislativa di "centro abitato", per esso può ragionevolmente intendersi una località caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili o comunque brevi soluzioni di continuità, con servizi o esercizi pubblici costituenti la condizione per una forma autonoma di vita sociale, mentre "nucleo abitato" è una località caratterizzata dalla presenza di case contigue o vicine con almeno cinque famiglie e con interposte strade, sentieri, spiazzi, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili, purché l'intervallo tra casa e casa non superi i 30 metri e sia in ogni modo inferiore a quello intercorrente tra il nucleo stesso e la più vicina delle case sparse e purché priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato. Pertanto, non può considerarsi centro abitato, bensì semplicemente nucleo abitato e come tale non perimetrabile, un aggregato di case pur continuo e con interposte strade e piazze, che tuttavia non costituiscano luogo di raccolta per mancanza di servizi o esercizi pubblici."

sono stati, con grave colpa, "dimenticati" i centri abitati di Venturina Terme e vari i nuclei abitati, nonché la vicinanza di abitazioni entro il limite minimo imposto;

CMP1 – SS1 Aurelia <400m - Nucleo abitato di Banditelle 700m – <900m Fattoria di Franciana - Holiday Ranch Salvapiano 1,1Km – Nucleo abitato Franciana 1,5 Km - Nucleo abitato Affitti <2 Km – Nucleo abitato Casavolpi <3 Km – Parco "La Pinetina" di Riotorto <4 Km – Centro Abitato di Riotorto <5 Km - <5 Km dalla costa tirrenica – 3,6 Km dall' Oasi WWF "Padule – Orti Bottegone) – <5 Km Area Naturale Protetta della Sterpaia

CMP2 – Casale Acquaviva <500m – Nucleo abitato Pescinone <500m - Nucleo abitato di Banditelle <600m -

CMP3 – Civile abitazione di Via di Bandita 4 <400m - Tenuta "Eleonora di Toledo" <500m - Nucleo abitato di Banditelle 1 Km - <1,4 Km Nucleo abitato di "Montioncello" – Centro Abitato di Venturina Terme <2 Km

PB1 – <500m Agriturismo "Gli Etruschi" – <1 Km Centro Abitato di Populonia Stazione - <1 Km Casa Vacanze "Mare Etrusco" – 1,1 Km Poggio Rosso Glamping - <1,2 Km Zona Industriale di Montegemoli - <3 Km costa tirrenica (Dir. Nord-Ovest) – <3 Km Centro Abitato di Fiorentina - 3 Km dal Golfo di Baratti – 3 Km Nucleo abitato La Sdriscia - 3,2 Km Parco Archeologico di Baratti e Populonia - <3,5 Km Zona Industriale di Campo alla Croce - <3,5 Km dall' Oasi WWF "Padule – Orti Bottegone) – <8 Km da Piazza Bovio

PB2 – <750m Poggio all'Agnello - <800m Centro Abitato di Populonia Stazione - <2 Km Zona Industriale di Montegemoli - <2,8 Km costa tirrenica (Dir. Nord-Ovest) - <3 Km dal Golfo di Baratti – 3Km Park Albatros (7000 posti) – <3,4 Km Parco Archeologico di Baratti e Populonia -

PB3 – 450m Poggio all'Agnello - <700m Centro Abitato di Populonia Stazione - <1Km Nucleo abitato Le Scope - 1,3 Km costa tirrenica (Dir. Nord-Ovest) - <1,5 Km dal Golfo di Baratti - <2,5Km Park Albatros (7000 posti) - 3 Km Zona Industriale di Montegemoli - 4 Km Zona Industriale di Campo alla Croce -

PB4 – <500m Civile abitazione di Loc. La Sdriscia 36 – 1 Km dall' Oasi WWF "Padule – Orti Bottegone) – 1,1 Km Nucleo abitato La Sdriscia - <1,5 Km Zona Industriale di Montegemoli - 4 Km Area Naturale Protetta della Sterpaia - 2,7 Km costa tirrenica (Dir. sud) -

PB5 – <500m Civile Abitazione Casa della Luna – <1,3 Km Villaggio Orizzonte –(10000) 2,3 Km dall' Oasi WWF "Padule – Orti Bottegone) – <2,7 Km costa tirrenica (Dir. sud) – 2,7 Km Area Naturale Protetta della Sterpaia

Chiediamo pertanto una verifica di queste misurazioni, specie di quelle pregiudicanti il progetto.

Esprimo un'aspra critica ai Fotoinserimenti presentati: oggettivamente inutili e strumentali a far apparire il progetto come assolutamente non devastante per il paesaggio. Presentare la visuale da Monteverdi Marittimo, ad oltre 20 Km dalle pale, con colline e boschi nel mezzo è quasi offensivo, come non presentare una visuale dalla spiaggia di Baratti o da Piazza della Vittoria a Campiglia Marittima. È pretestuoso presentare foto in cui un albero, sapientemente inquadrato dimezza la vista sulle 8 pale, e anche scattare foto in giornate grigie e nebbiose dove le pale, grigie anch'esse, quasi si confondono con le nuvole, purtroppo in Val di Cornia splende quasi sempre il sole e quelle ricostruzioni sono inverosimili. Sembrano inoltre poco verosimili le proporzioni delle pale quando accostate a tralicci dell'alta tensione.

La vigente normativa (DM 219/2010) regola l'impatto visivo dei parchi eolici, in quanto «visibili in qualsiasi contesto territoriale». Con il concetto di alterazione visiva si fa riferimento «all'insieme delle opere previste per la funzionalità dell'impianto» e pertanto «la localizzazione e la configurazione progettuale, devono esser volte al recupero di aree degradate e alla creazione di nuovi valori coerenti con il contesto paesaggistico».

Qualora si realizzasse il progetto in questione, si determinerebbero impatti estremamente negativi e non solo di carattere visivo. L'area interessata al progetto è costellata di borghi, castelli, torri medievali e paesaggi di altissimo pregio che sono giunti intatti fino ai giorni nostri.

L'estrema vicinanza con aree di grande pregio paesaggistico e naturalistico è altresì pericolosa per l'avifauna, per la presenza di diverse specie protette o in via di estinzione stanziali o di passaggio nell' Oasi WWF "Padule – Orti Bottegone.

È impossibile escludere incidenze negative sulle componenti avifauna e chirotterofauna, eventualmente superabili solo a seguito di approfonditi studi la cui tempistica (uno/due anni) risulta incompatibile con i tempi del procedimento in corso;

Sono stati pubblicati numerosi studi sull'impatto che le centrali eoliche hanno sui popolamenti faunistici, in particolare sugli uccelli e sui chirotteri. Esistono fondamentalmente due tipologie di impatto.

- Impatti diretti: numerose specie, soprattutto quelle di dimensioni più grandi o caratterizzate da particolare tipologie di volo (es. veleggiatori), sono risultate suscettibili di impatti con gli aerogeneratori. Sebbene in molti casi il numero di collisioni possa apparire esiguo, è doveroso tener presente che molte di queste specie sopravvivono su scala nazionale o locale con popolazioni ridotte, per cui, anche perdite di uno o due esemplari, soprattutto nel caso di nidificanti, possono compromettere seriamente la stabilità delle popolazioni.
- Impatti indiretti: seppur meno appariscenti, sono di gran lunga quelli che producono i danni maggiori. Numerosi studi evidenziano come, in seguito ai lavori di costruzione e gestione delle centrali eoliche, si assista ad una riduzione della densità di uccelli.

Il nostro territorio è già ampiamente marchiato dalle acciaierie, dalla discarica di Rimateria e per ultimo dal rigassificatore, fortemente voluto perché sembrava indispensabile per l'Italia. Tutte "cicatrici" che il nostro territorio ha sopportato negli anni, ma questi ulteriori 8 "sfregi" sembrano troppo per un territorio che fa del paesaggio, della natura incontaminata e della vocazione turistica la stampella per rialzarsi dalla crisi.

Progetti noti:

- Impianto eolico industriale "BADIA DEL VENTO": 7 aerogeneratori di 180 m;
- Impianto eolico industriale "PASSO DEL FRASSINETO": 7 aerogeneratori di 180 m;
- Impianto eolico industriale "SESTINO": 6 aerogeneratori di grande taglia; (RESPINTO)
- Impianto eolico industriale "BADIA WIND": 9 aerogeneratori;
- Impianto eolico industriale "POGGIO DELLE CAMPANE": 8 aerogeneratori di grande taglia;
- Impianto eolico industriale "POGGIO TRE VESCOVI": 11 aerogeneratori di 180 m;
- Impianto eolico industriale "POGGIO DELL'AQUILA": 2 aerogeneratori;
- Impianto eolico industriale "SAN DONATO ORBETELLO": 9 aerogeneratori di 200m;
- Impianto eolico industriale "MONTAUTO MANCIANO": 8 aerogeneratori di 200m.
- TOTALE: 67 pale eoliche

Possibile che con tutte queste pale eoliche da costruire ne servano altre ancora, proprio qui? Possibile che i manager di "Hope" e "San Nicola" non pensino ad investire nel turismo qui?

Rammento le definizioni del paesaggio stabilite dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, per il quale "Il paesaggio costituisce risorsa essenziale del territorio, secondo i principi della legislazione regionale (L.R. 1/2005) e, in quanto tale, è complessivamente salvaguardato dal P.T.C. come bene comune del patrimonio della collettività. Il paesaggio costituisce una primaria matrice di progettazione e valutazione della sostenibilità delle azioni di conservazione e di trasformazione prodotte o promosse dalle politiche territoriali".

Le presenti regole considerano le specificità del paesaggio della Val di Cornia come individuate e tutelate dal Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno, nel sistema di paesaggio della pianura del Cornia e delle Colline Metallifere.

Si considerano beni storici, naturalistici, culturali e paesaggistici quelli normati dal PIT/PPR e dal Piano strutturale di area, che il presente Regolamento urbanistico definisce

- -patrimonio storico-insediativo: S1 tessuto storico di matrice preottocentesca che ha mantenuto i caratteri originari, S3 tessuto storico di matrice otto-novecentesca che ha mantenuto i caratteri originari;
- -beni del sistema insediativo: Impianto urbano di particolare valore identitario, V1e verde attrezzato di valore ecologico e naturale e Fge parco pubblico urbano di valore ecologico e naturale:
- -beni del territorio aperto: Edificio o manufatto di interesse storico, Patrimonio edilizio di interesse storico oggetto di schedatura, Nucleo storico in territorio aperto, Sito di preminente valore storico e archeologico dei parchi di Populonia e San Silvestro, Spiagge, Dune, Coste alte del promontorio, Viabilità storica;
- aree agricole: E2 area agricola di interesse paesaggistico d'insieme, E2/fl area di pertinenza fluviale, E3 area agricola nella quale l'interesse paesaggistico-ambientale assume specificità per rilevanza dei valori, E4 area boscata, E5 area umida e palustre;
- parchi: Fa Parco pubblico territoriale interprovinciale di Montioni, Fb Parco pubblico territoriale di Monte Calvi e Monte Valerio, Fc Parco pubblico territoriale di Baratti e Populonia, Fd Parco pubblico territoriale del Falcone, Fe Parco pubblico territoriale della Sterpaia, Ff Parco pubblico territoriale Orti Bottegone.

I beni di cui al presente Capo sono considerati invarianti strutturali ai sensi della L.R. 1/2005, e, per quanto in tale legge statuito all'art. 6, i limiti d'uso definiti dalle presenti Norme in attuazione del Piano strutturale ai fini della loro salvaguardia, non sono indennizzabili.

Oltre a quanto disposto dal presente Capo, la tutela e la valorizzazione del paesaggio sono da perseguire ordinariamente, a ciò valendo la qualità della progettazione e della realizzazione di tutti gli interventi ammessi sul territorio comunale dal presente Regolamento urbanistico, pubblici e privati.

Per quanto riguarda la violazione della fascia di rispetto dei beni tutelati si rammenta il DL n. 13 del 24 febbraio 2023 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", la fascia di rispetto,

determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di 7 chilometri per gli impianti eolici – già indicata nel Decreto Legge n. 50 del 15 maggio 2022 – è stata ridotta a 3 chilometri. A questo punto, la norma non fa altro che ribadire con maggiore evidenza la necessità e legittimità del vincolo e della tutela.

Il D.lgs. 199/2021, art. 20, comma 8, lett. C-quater stabilisce che sono idonee agli impianti FER (Fonti Energetiche Rinnovabili), le aree che "... non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 4, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell'articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici...".

Conto che venga preso in considerazione quanto espresso dal TAR Campania – Salerno (<u>SEZ. I – sent. 11/11/2013 n. 2213</u>)

"Con riferimento alle Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2010, al paragrafo 14.9, in presenza di opere che si manifestano nella loro imponenza e per questo sono immediatamente percepibili e riconoscibili quali corpi estranei – e, di certo, un impianto eolico che consta di ben nove aerogeneratori presenta simili caratteristiche – il giudizio di incidenza paesaggistica non può limitarsi alla circostanza che tali opere non coinvolgono aree direttamente soggette a vincolo.

Il giudizio di incidenza deve infatti considerare la potenzialità delle opere in questione di alterare la visione del paesaggio come si è consolidato nella storia e secondo natura. In altri termini, se le opere predette sono in grado di mutare la percezione visiva del paesaggio, il rischio di compromissione dell'effettività del vincolo, quantunque riguardante beni ed aree diverse da quelle interessate dal progetto, finisce per essere molto alto. Tutto ciò giustifica l'espansione delle competenze della Soprintendenza, la quale deve valutare non solo il grado di incidenza che le opere assumerebbero su beni direttamente vincolati, sui quali le stesse insisterebbero, ma anche gli effetti che tali opere provocherebbero sulla visione complessiva del paesaggio. In definitiva, laddove le opere, sebbene non coinvolgano direttamente beni ed aree sottoposte a vincolo, sono tuttavia suscettibili – per natura, struttura e dimensioni – di interferire sulla visione di tali beni ed aree, la valutazione d'incidenza paesaggistica, per essere completa ed esaustiva, non può prescindere anche da un attento esame di questa circostanza".

Nel ribadire la necessità di respingere il progetto in toto, si evidenzia che gli impatti derivanti da questo impianto avrebbero effetti negativi su tutte le componenti biotiche e abiotiche, effetti che sono diretti e indiretti, irreversibili e perenni, non selettivi né mitigabili, né compensabili e anche qualora in futuro lo stesso impianto fosse rimosso, il sito non potrà mai recuperare la naturalità perduta.

Non è in alcun modo compensabile la perdita dei singoli individui, chirotteri ed uccelli, come non è compensabile la perdita di biodiversità che sarebbe invece compromessa mediante la banalizzazione delle componenti biotiche.

Non è compensabile l'alterazione dei flussi idrici superficiali o sotterranei, il consumo del suolo per l'installazione delle piazzole e per la viabilità infra ed extraparco, come pure non è compensabile la frammentazione degli habitat e non sono mitigabili nemmeno le luci (obbligatorie per la sicurezza dei voli aerei), che hanno un ulteriore impatto sugli uccelli e sui chirotteri.

Non è compensabile l'alterazione della qualità di vita degli abitanti della zona che sarebbero vittime di disagi di natura diversificata, come ampiamente spiegato qui sopra.

Non sono compensabili <u>i danni economici alle attività turistiche</u> legate a questi rinomati paesaggi naturali costellati da antichi borghi di pietra, chiese, castelli e torri medioevali.

Ai grandi impianti dell'eolico industriale andrebbero destinate aree idonee, come previsto dalla norma di riferimento, ovvero spazi già degradati, da riqualificare o paesaggisticamente compromessi, impedendo l'assalto di luoghi incontaminati e suggestivi come questo che ha la "sfortuna" di essere economicamente vantaggioso da riempire di pale eoliche.

Confido che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e gli Enti ed Istituzioni in indirizzo, tengano in debita considerazione le motivazioni e le considerazioni riportate nella presente osservazione, al fine di tutelare le aree dell'Appennino oggetto di proposta di intervento, considerando che la <u>transizione energetica</u> non deve andare a danno – nel nostro caso del tutto evidente - della <u>transizione ecologica</u>, con compromissione della biodiversità e distruzione della bellezza delle aree tutelate ad opera di impianti estremamente impattanti come quello qui prospettato e che pertanto esprima con coerenza un parere negativo.

Confido inoltre che la Regione Toscana, che riceve questa osservazione per conoscenza, proceda celermente all'individuazione delle aree idonee per l'installazione degli impianti a fonti rinnovabili in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 199 del 8/11/2021, in modo da evitare l'assalto in atto a questo territorio meraviglioso, per quanto fragile, che non sarebbe in grado di sopportare altri pesi, oltre quelli di cui lo hanno già via via gravato.

Chiedo inoltre alle istituzioni di:

- inscrivere le politiche energetiche nel quadro più ampio di politiche mirate alla **riduzione dei consumi** e all'**efficientamento** dei processi produttivi;
- contrastare la realizzazione di infrastrutture e reti tecniche per la produzione di energie rinnovabili, laddove localizzate in aree non idonee, ovvero in vicinanza di centri storici e beni tutelati, di aree naturali protette o siti di importanza comunitaria, e in zone fragili, a rischio idrogeologico e sismico;
- contrastare forme di speculazione e di consumo di suolo che sotto il cappello della transizione ecologica contribuiscono alla devastazione dei nostri patrimoni comuni, ovvero i beni culturali e paesaggistici, o che danneggiano il fragilissimo ambiente delle montagne appenniniche, incluse flora e avi-fauna;
- promuovere e favorire la realizzazione di impianti di energie rinnovabili di dimensioni proporzionate e in aree idonee (zone industriali o da riqualificare o già edificate con interventi compatibili con il territorio circostante), limitando il consumo di suolo e di risorse, proponendo soluzioni sociali e tecniche adeguate ai territori e a diverse scale;
- favorire la partecipazione delle comunità locali nei processi decisionali, nelle attività di progettazione e gestione delle reti tecniche rendendole beneficiarie dei progetti attraverso la creazione di arene di partecipazione che consentano a queste di avere pari dignità nel dialogo con istituzioni e privati.
- rispettare il concetto di **paesaggio** come **bene comune**, non assoggettabile agli interessi di pochi, nemmeno sotto il cappello della transizione ecologica;

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art. 19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Campiglia Marittima, 02/01/2024

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Direzione Generale Valutazioni Ambientali Modulistica – 31/01/2023

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del D.Lgs.196/2003 dichiaro di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in qualità di titolare del trattamento, anche mediante strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale le presenti osservazioni sono presentate e per il quale la presente dichiarazione viene resa. Dichiaro inoltre che sono informato circa la natura obbligatoria del conferimento dei dati e che mi sono garantiti tutti i diritti previsti dall'art. 7 "Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti" del D.Lgs.196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Campiglia Marittima, 02/01/2024

II/L,a,dichiarante

L'Allegato 1 "Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione e documento di riconoscimento" e l'Allegato 2 "Copia del documento di riconoscimento" non saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).